

**Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.**

**CAPO VI**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE*

**Art. 57**

*(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

(3)

**3.** Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

**a)** gestione faunistica;

**b)** gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

**c)** monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

**d)** monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

**e)** monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

**f)** monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

**g)** difesa delle aree non boscate dagli incendi;

**h)** attività didattiche e di educazione ambientale;

**i)** supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

**j)** determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

**k)** coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.

(4)

4.

( ABROGATO )

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

4 Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

## **Art. 58**

*(Organico del ruolo unico regionale)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.

2.

( ABROGATO )

(1)

**3.** I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

(2)

**4.** All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<< **d)** per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

Note:

**1** Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 31/1997

**2** Comma 3 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 13/1998